

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
VIA ARETINA 251/A
50136 FIRENZE (FI)

Egr. Sig.
GIANNELLI ROBERTO
VIA DELLE PIASTRE 43
51039 QUARRATA (PT)

FIRENZE, 16/04/2018

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A seguito delle intese verbali intercorse Le comuniciamo la Sua assunzione alle nostre dipendenze dal giorno 16/04/2018. Il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato, alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative circa il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei lavoratori del settore COOPERATIVE SOCIALI.
La sua qualifica sarà di OPERAIO con inquadramento al livello D1 e le sue mansioni saranno di ANIMATORE EDUCATORE.

In aggiunta alla normale retribuzione contrattuale, Le sarà erogato mensilmente un superminimo pari a € 20,66

Il Suo orario sarà di 35 ore settimanali, suddiviso in 02 (DUE turni) come di seguito elencati.

- * 1^ Turno Lavorativo: Dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- * 2^ Turno Lavorativo: Dalle ore 13.00 alle ore 18.00

Precisiamo che l'orario verrà svolto su turni variabili dal Lunedì al Sabato su nr. 06 (sei) giorni e che il turno da svolgere Le sarà comunicato tempestivamente di volta in volta, in base alle esigenze organizzative.


Tale orario potrà essere modificato per esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale di ore 35,00

Il luogo di lavoro sarà presso la RSA BOTTICELLI, sita in Via Boschi n. 1.
Resta comunque inteso che Ella si rende fin d'ora disponibile a svolgere la Sua attività in luoghi diversi, qualora eventuali esigenze aziendali lo richiedessero.

Ella è tenuta all'osservanza delle decisioni e del regolamento aziendale che alleghiamo alla presente

Per quanto non contemplato nella presente, si farà riferimento alle vigenti norme del CCNL su menzionato.
Voglia restituirci firmata, in segno di accettazione, copia della presente lettera.

Il Dipendente
GIANNELLI ROBERTO



Il Datore di Lavoro
ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

ENDOMOS
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via Aretina, 251/A
50136 FIRENZE
Partita IVA 06497050481

allegato a)
Contratto lavoro
pag. 1 of 2

PAGINA

IN

BIANCO

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/10/2021 alle ore 10:45:35 (+0200) il messaggio "Sospensione dell'attività lavorativa" è stato inviato da "endomos@legalmail.it" indirizzato a:

rg.giannelli@pos.ece.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identifica il messaggio con il numero: D7DF141F.0D7A13DF.78D4DBB0.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datacert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 13/10/2021 at 10:45:35 (+D200) the message "Sospensione dell'attività lavorativa" was sent by "endomos@legalmail.it" and addressed to:

rg.giannelli@postecert.it

The original message is attached.

Message ID: 070F141F.007A13DF.78EXDBB0.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

The attached file contains information on the transmission.

Anteprima messaggio (posta certificata)

Spett. Roberto Giannelli,

alla luce del DECRETO-LEGE 1D settembre 2021 n. 122. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 il ambito scotaseo, della formazione superiore e socio-sanitaria. 2. Estensione dell'obbligo vaccinale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, in attesa dell'esibizione da parte sua della documentazione attestante l'aver assolto tale obbligo, lei è sospeso dalla prestazione lavorativa presso la ns struttura fino al 31/12/2021.

Restano intese tutte le disposizioni ivi contenute.

ATTO DI RIGETTO: RIGETTO QUESTA PROPOSTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO

Saluti

1. LEGGE 848 del 4 agosto 1955, art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

2. Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice sulla privacy.

3. Regolamento UE 2016/679 – Regolamento sulla Privacy.

allegato B) ATTO DI RIGETTO

pag. 1 di 2

PAGINA

IN

BIANCO

allegato b) ATTO DI RILEGGERE
pagina 2 di 2

Mittente:

roberto giannelli
Ospite: via Antonio Gramsci n. 3
50039 Vicchio (FI)

Rispondente: PANTI Filippo
nella fattispecie in veste e funzione *protempore* Responsabile
Presso: ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS
VIA ARETINA, 251/A, 50136, Firenze, (FI);
Codice Fiscale e partita iva 06497050481
D-U-N-S® Number: 43-545-0124
Consegna mezzo: Raccomandata con Ricevuta di Ritorno N° 15365882312-2
e Posta Elettronica Certificata: endomos@legalmail.it

Destinatario: GIANI Eugenio
nella fattispecie in veste e funzione *protempore* Presidente
Presso: Regione Toscana
Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze (FI);
Codice Fiscale e partita iva 01386030488
D-U-N-S® Number: 44-341-0253
Consegna mezzo: Posta Elettronica Certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

Destinatario: MORELLO MARCHESE Paolo
nella fattispecie in veste e funzione *protempore* Direttore generale
Presso: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro
P.zza S. Maria Nuova 1 - 50122 Firenze (FI)
Codice Fiscale e partita iva 06593810481
Consegna mezzo: Posta Elettronica Certificata: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Destinatario: Umberto Zingales
nella fattispecie in veste e funzione *protempore* Segretario Generale
Presso: Corte Costituzionale, Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma (RM)
Consegna mezzo: Posta Elettronica Certificata: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it;

per competenza: uòmo elisa benatti
come testimone e giureconsulto
Consegna mezzo: Posta Elettronica Certificata: elisa.benatti@ordineavvmodena.it;

Luogo Vicchio (FI), data 07 febbraio 2022

Numero di Protocollo 001/22

Notifica al principale è notifica all'agente, notifica all'agente è notifica al principale

Oggetto:

DIFFIDA ad ADEMPIERE ex art. 1454 codice civile, relativa alla richiesta ricevuta tramite messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: "Sospensione dell'attività lavorativa".

1. Lo Scrivente, **Roberto Giannelli**, in via cautelativa, formula sin d'ora questa diffida ad adempiere che richiama inderogabilmente i destinatari alle proprie responsabilità, così come previsto dagli artt. 27¹ e 28² della COSTITUZIONE ITALIANA e dalla LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 art. 3³. Pertanto diffida la PERSONA GIURIDICA e l'insieme delle PERSONE Fisiche che prestano la loro opera lavorativa, dal prendere iniziative unilaterali, con riserva di agire nelle Sedi opportune per far valere i propri diritti, non ultimo quello al risarcimento pecuniario per l'offesa subita, al momento quantificato in € 1.000.000,00 per il ristoro di tutti i danni *patiti e patendi* del caso.

L'applicazione di *modus operandi* arbitrari ed illeciti non giustificherà nessuno, in alcuna sede, in virtù dal *praeceptum* "*ignorantia legis neminem excusat*". segue

2. IN FATTO ED IN DIRITTO.

- a) A Firenze il 16/04/2018 veniva stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato, con firma autografata in calce e in umido, fra le parti: dipendente GIANNELLI ROBERTO ed il facente funzione di responsabile della ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS che costituisce parte integrante della presente diffida e di cui alleghiamo la prima pagina.
- b) Successivamente, stante l'apparente rigetto dello scrivente **Roberto Giannelli** di ricevere la somministrazione di un farmaco sperimentale (Vaccino) soggetto, per tale ragione, a mera autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea in base al regolamento europeo 507/2006, per la cui legittima applicazione è inoltre necessaria ed indispensabile la prescrizione medica RRL, rilasciata solo da medici specialisti, veniva arbitrariamente sospeso lo scrivente de facto segue.
- c) In data 13 ottobre 2021 lo scrivente **Roberto Giannelli** certifica la consegna di Messaggio di posta elettronica certificata: "*Il giorno 12/10/2021 alle ore 10:45:35 (+0200)*" **il messaggio "Sospensione dell'attività lavorativa" è stato inviato da "endomos@legamail.it" e indirizzato a rg.giannelli@postecert.it "il messaggio originale è incluso in allegato" Identificativo messaggio "070F141F.007°13DF.78D40BBo.A11E3555.posta-certificata @legalmail.it", senza firma in calce e in umido da parte del Proponente "dr Filippo Panti"**. Nello specifico, attraverso una declaratoria di inidoneità, il PANTI Filippo in veste e funzione di accertatore presso: Endomos Soc Coop sospendeva "*alla luce del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, delta formazione superiore e socio sanitario-assistenziale di cui l'Art. 2. Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie in attesa dell'esibizione da parte sua della documentazione attestante l'aver assolto tale obbligo, lei è sospeso dalla prestazione lavorativa presso la ns struttura fino al 31/12/2021. -- Restano intese tutte le disposizioni ivi contenute.*";
- d) In data 27 gennaio 2022 lo scrivente **Roberto Giannelli** certifica l'avvenuta ricezione di euro 730,00 a titolo di parziale pagamento della mensilità di dicembre;

¹ Articolo 27: La responsabilità penale è personale [...].

² Articolo 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

³ LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 art. 3: [...] Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa [...].

- e) Come noto con decreto legge 44/2021 e successiva legge di conversione (L. n. 76/2021) il vaccino sperimentale che previene l'infezione da Sars Cov-2 e, si noti bene non quello attualmente in commercio di prevenzione dalla malattia Covid-19, è stato reso obbligatorio, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario". Tale normativa speciale, fermi gli evidenti profili di manifesta incostituzionalità di cui si dirà meglio infra prevede una specifica procedura volta alla verifica dell'avvenuta vaccinazione o delle ragioni che legittimano l'esenzione dalla stessa, attribuendone i relativi poteri unicamente in capo alla ASL competente. Solo all'esito della sopra descritta procedura solo la ASL può procedere alla sospensione del sanitario o dell'operatore di interesse sanitario non vaccinato;
- f) Solo successivamente alla ricezione della comunicazione proveniente dalla ASL competente il datore di lavoro, in base alla citata normativa, ha il compito di valutare la possibilità di adibire a diversa mansione il dipendente e, solo in caso negativo, sospenderlo fino al termine della campagna vaccinale e comunque entro e non oltre il 31.12.2021, termine dell'emergenza sanitaria, con provvedimento ad hoc;
- g) Il datore di lavoro PANTI Filippo nella fattispecie in veste ed in funzione di accertatore presso Endomos Soc. Coop, nelle more della procedura suindicata, e dunque fino a che allo stesso non fosse pervenuta la sospensione da parte del soggetto legittimato a definire l'iter amministrativo (appunto la ASL) non aveva neppure titolo per richiedere informazioni sullo stato vaccinale del dipendente in riferimento all'attuale situazione, avendo tali informazioni carattere di dato ultra sensibile, che solo la normativa predetta ha inteso rendere disponibile obbligatoriamente ed unicamente proprio all'amministrazione titolata a svolgere la procedura di verifica. *Continuo*

3. Si evidenzia altresì quanto di seguito.

3.1 Lo scrivente **Roberto Giannelli, notifica che:** Chiunque ha provveduto alla segnalazione alle Aziende sanitarie dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati in base alle verifiche effettuate dalla Regione Toscana, (nonché dei certificati equipollenti ex art.3 comma VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3) deve rispettare, in quanto **norma sovraordinata**, la Costituzione e ogni regolamento UE, tra cui il numero 679 del 2016 (anche noto come GDPR).

3.2 Solo il responsabile del trattamento ha titolo per lecitamente trattare i dati sensibili, particolari e sanitari di una persona.

3.3 Questi deve essere espressamente nominato dal titolare del trattamento (Ministero della Salute) e deve osservare le seguenti disposizioni:

- a) art.29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento);
- b) art.32 GDPR, paragrafo 4 (chiunque agisca sotto l'autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali, non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento);
- c) art.39 GDPR (Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo).
- d) Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve: essere stato nominato data protection officer dal responsabile del trattamento (Ministero della Salute);
- e) avere assolto all'obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR.
- f) rilasciare l'informativa relativa al «quadro di fiducia» all'interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
 - i) i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
 - ii) le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL 52).

3.4 Nel dettaglio, deve fornire in forma scritta, concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

- a) l'informativa ex art. 12, avente il contenuto previsto dagli artt. 13 e 14, nonché le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e art.34 del GDPR (regolamento UE 2016/679) relative al trattamento dei dati;
- b) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- c) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- d) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- e) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- f) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- g) il periodo di conservazione dei dati personali;
- h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

3.5 Si deve considerare in ogni caso e dunque anche a prescindere dai già dimostrati eventi avversi, irragionevole, contrario ai diritti inviolabili dell'uomo e contrario alla dignità umana l'imposizione di un trattamento sperimentale con violazione appunto degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

3.6 Ultimo ma non per importanza è d'uopo rammentare che nel Diritto, la norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune accordo e di origine **consuetudinaria**, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un'attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati.

3.7 Una norma non è quindi una Legge e, quest'ultima prevale sempre, *in claris non fit interpretatio*. lo scrivente Roberto Giannelli notifica che non intende accettare questo vilipendio del Diritto, ove si abusa di norme e non si applicano le Leggi, con il fine ultimo di asservire il popolo, contravvenendo i più elementari diritti previsti dalla *jus romana*.

3.8 Pertanto, per le ragioni sopra enunciate, si ritiene la sospensione comminata all'esponente radicalmente illegittima, quantomeno per violazione della procedura prevista dall'articolo 4 D.L. 44/2021 (come successivamente convertito dalla legge 28 maggio 2021 nr. 76), dal D.L. 122/2021 e dal D.L. 172/2021.

4. Nullità della proposta per vizio di forma e contenuto.

4.1 Lo scrivente **Roberto Giannelli**, certifica in primis che il rispondente PANTI Filippo per vizio di forma e contenuto viola l'adempimento del contratto primigenio stipulato da parte di "ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" e "GIANNELLI ROBERTO" luogo "FIRENZE, 16/04/2018 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO" con il Sig. "GIANNELLI ROBERTO" con autografo in umido del Dipendente "GIANNELLI ROBERTO" con autografo in umido il Datore di Lavoro "ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS". [allegato a) Contratto lavoro.pdf]

4.2 Il rispondente PANTI Filippo, gli altri destinatari della presente diffida e chiunque si dovesse ravvisare abbia contribuito alla causazione dei fatti, nel caso in oggetto si sono resi responsabili delle seguenti ipotesi delittuose tutt'ora in corso di commissione sul territorio nazionale:

- a) **Falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p.;**
- b) **Associazione per delinquere ex art. 416 c.p.;**
- c) **Epidemia ex art. 438 c.p.;**
- d) **Strage ex art. 422 c.p.;**
- e) **Delitti colposi contro la salute ex art. 452 c.p.;**
- f) **Omicidio colposo plurimo ex art. 589 c.p.;**
- g) **Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;**
- h) **Attentato contro la costituzione dello stato ex art. 283 c.p.;**
- i) **Attentato contro i diritti politici del cittadino ex art. 294 c.p.;**
- j) **Usurpazione potere politico o di comando militare ex art. 287 c.p.;**
- k) **Truffa ex art. 640 c.p.;**
- l) **Appropriazione indebita ex art. 646 c.p.;**
- m) **Circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p.;**
- n) **Abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;**
- o) **Istigazione a delinquere ex art. 414 c.p.;**
- p) **Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico ex art. 656 c.p.;**
- q) **Danno erariale ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle espletande indagini;**

Oltreché:

- r) **Violazione Diritti Umani e Genocidio nel Diritto Internazionale.**

4.2 Lo scrivente **Roberto Giannelli** innanzitutto **annota la nullità della Vs. proposta unilaterale di contratto per vizio di forma: nessun contratto regolare, legittimo e vincolante, consensuale, bilaterale, traslativo, oneroso e commutativo, con la firma in umido in calce tra i contraenti è esistente.** [allegato b ATTO DI RIGETTO.pdf]

Si aggiunga poi che impedire ad un dipendente l'accesso fisico al suo posto di lavoro è già di per sé una gravissima violazione, poiché tale azione avviene in forza di potere e non in forza di legge, esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, si ritiene, a tal proposito utile rammentare la gerarchia delle fonti del diritto:

- a) Leggi di Diritto Internazionale (vedi art. 10 costituzione).
- b) COSTITUZIONE ITALIANA.
- c) NORME DI PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
 - i) *Legge ordinaria emanata dal Parlamento;*
 - ii) *D. P. R. : Decreto del Presidente della Repubblica;*
 - iii) *D. L. g. s. - Decreto Legislativo;*
 - iv) *D. L. - Decreto Legge (emanato dal Governo solo in casi di necessità ed urgenza -temporaneo: decade dopo 60 gg dall'emanazione se non convertito in Legge).*
- d) NORME DI PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
 - i) *Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri);*
 - ii) *D.P. C. M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;*
 - iii) *D. C. I. - Delibera Comitato Interministeriale;*
- e) NORME DI PRIMO LIVELLO (fonti primarie):
 - i) *Circolari;*
 - ii) *Interpretazioni;*
 - iii) *Ordinanze;*

4.3 In sintesi:

i D.L. i D.P.R. i D.P.C.M. le Disposizioni e le Circolari emanate dall'attuale Governo, attraverso soggetti non legittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata "Porcellum" che ha di fatto invalidato 148 Deputati e 196 Senatori tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi...) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dal Dott. MATTARELLA Sergio e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell'ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi "attori in costume che non possono smettere di recitare una parte".

5. A fronte di quanto esaustivamente enunciato nella presente diffida, si intima di rispettare l'onore, il valore e la dignità dello Scrivente, della Persona Umana e dell'essere umano **roberto giannelli** che è rappresentato, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente.

6. Dispongo e tratto tutte le prossime eventuali comunicazioni dei **Rispondenti esigo siano**:

- a) **indirizzate all'uomo⁴: roberto giannelli**, ospite Via Antonio Gramsci n. 3 50039 Vicchio (FI) attuate con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (RRR) Mezzo Poste Italiane debitamente affrancate;
- b) **nessun seguito potrà essere dato a contatti e/o risposte telefoniche e/o mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)** in quanto alle stesse trattasi di notifiche prive di contenuto certificato e garantito, altresì le frasi ivi contenute possono essere considerate dichiarazioni utili ad alcuna convenzione od annotazione allo scrivente **Roberto Giannelli** accordati e trattati;
- c) **ogni altra modalità è invalida ed inesistente**, ed è violazione della privacy, si veda DLgs 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679.

7. Il latore **roberto giannelli** della presente provvederà a sporgere regolare Denuncia/Querela di parte, nei confronti di chiunque si presti o si ponga a discapito ed in violazione dei suoi diritti, citando in giudizio, sia penalmente che civilmente le PERSONE Fisiche in oggetto e tutti coloro che, a varia natura e/o compito, si trovassero coinvolte. Richiede un risarcimento per le offese subite quantificato in € 1 000 000,00,

8. Pertanto:

- a) Il latore **Roberto Giannelli**, a seguito della presente, notificata in data 07/02/2022 (sette febbraio duemilaventidue) a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno N° 15365882312-2 invita e, attraverso questo **Atto Inalienabile riproducibile in giudizio, diffida** i dipendenti della attività commerciale ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS – UPIK (Unique Partner Identification Key) D-U-N-S® Number: 43-545-0124, ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata illecita attività come sopra descritto, avvertendo delle conseguenze che possono derivare dall'inadempienza alla presente diffida.

⁴ uomo-Umanità: Classe - mammiferi; Ordine – primati; Famiglia – ominidi; Genere – Homo/uomo; Specie – Sapiens Sapiens da qui in poi e per brevità verrà verbalizzato, inverato e invivificato nelle parole uomo e/o entità inteso/a sia di genere maschile che femminile).

9. Nel caso in esame, quindi, intima:


- a) la restituzione della retribuzione spettante: per quanto riguarda il compenso della mensilità di ottobre dal giorno 10 alla fine del mese, le intere mensilità di novembre, parte del mese di dicembre, il mese di gennaio e tutte le altre mensilità che matureranno;
- b) l'immediato annullamento della succitata vostra richiesta e di ogni azione che ad essa possa conseguire.
- c) **IL presente atto in Luogo Vicchio (FI), data 07 febbraio 2022 con Numero di Protocollo 001/22 sia annesso al CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO primigenio, tra ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS e il Sig. GIANNELLI ROBERTO in luogo FIRENZE del 16/04/2018 consegnato mezzo Poste Italiane con Raccomandata Ricevuta di Ritorno, con firma autografata in calce e umido da parte del Il Dipendente GIANNELLI ROBERTO e Il Datore di Lavoro ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS.**

10. LUOGO DELL'EVENTO: VICCHIO, DATA DELL'EVENTO: 07/02/2022 una Copia originale dell'Atto **riproducibile in giudizio** Numero di Protocollo 001/22 è inviata mezzo Poste Italiane al testimone **Roberto Giannelli** ospite Via Antonio Gramsci n. 3 50039 Vicchio (FI).

11. autografi umidi, veri, autentici, originali dei dichiaranti fiduciari.


Senza pregiudizio e con la massima osservanza, *Ad libitum, in perpetuum et salvis iuribus - Fiat justitia ruat caelum salvis iuribus* e con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, tanto si doveva per il seguito di Vostra competenza.

Firma Testimone giureconsulto Elisa Benatti



tutti i diritti riservati

Salvis iuribus Roberto Giannelli



tutti i diritti riservati

12. Plico composto da 4 (quattro) fogli di 8 (otto) pagine

Ultima Pagina 8 (otto) di 8 (otto) pagina è esclusivamente dedicato, riservato all'affrancatura e agli indicativi richiesti per la spedizione: con data certa UPU e etichetta RRR n. 15365882312-2 Poste Italiane apposta debitamente affrancata con francobollo delle Poste Italiane conforme alle normative UPU indirizzata che assevera il contenuto all'interno del plico dichiarato notificato dal proponente in buona fede, detto e atto di bene, in onore, nel vero: omnia vincit amor da sempre, ora in perpetuo e senza pregiudizio.

Con allegati numero 2 (due) puntati con francobollo annullato con firma e data del proponente roberto giannelli con valore notarile al bordo in alto sinistro del plico:

allegato a) Contratto lavoro.pdf di pagine numero 2 (due) di cui la seconda pagina è lasciata in bianco.

allegato b) ATTO DI RIGETTO.pdf: di pagine numero 2 (due) di cui la seconda pagina è lasciata in bianco.

Destinatario:
C/a PANTI Filippo
C/o ENDOMOS SOC COOP SOCIALE ONLUS
VIA ARETINA, 251/A, 50136, Firenze (FI)

Mittente:
Roberto Giannelli
Ospite: via Antonio Gramsci n. 3
50039 Vicchio (FI)

13. Lo spazio di questa pagina è esclusivamente riservato
all'affrancatura e agli indicativi richiesti per la spedizione